

Il Vice Segretario Generale

COMUNICATO STAMPA

In data 5 giugno 2026 la DIRSTAT - FIALP - UNSA ha sottoscritto un'ipotesi di accordo ed un accordo, nella versione definitiva, relativi al personale dell'area dirigenziale presso il Ministero della Salute.

La trattativa si è svolta in modo articolato durante il periodo a cavallo dei mesi di marzo ed aprile 2026 ed a conclusione della trattativa gli accordi firmati riguardano:

- Accordo (in versione definitiva) concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2023,
- Ipotesi di accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 362/1999 al personale dirigente per l'anno 2024.

L'accordo e l'ipotesi di accordo sono stati sottoscritti al fine di consentire il prosieguo delle attività e la liquidazione delle competenze al personale interessato, nel mentre rimane da analizzare l'intero ambito relativo alle competenze accessorie alla dirigenza del Ministero della Salute.

p. DIRSTAT-FIALP-UNSA
Elena Weber



Firmato digitalmente da:
Weber Elena
Firmato il 05/06/2026 18:54
Seriale Certificato: 5618101
Valido dal 04/02/2026 al 04/02/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E
DEL BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI II FASCIA ANNO 2023

Il giorno 5 giugno 2026, presso la sede del Ministero della salute sita Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa - personale dirigente, di seguito indicate come parti della presente sottoscrizione definitiva

VISTA l'ipotesi di accordo concernente la retribuzione di risultato riferita all'anno 2023 del personale dirigente di II fascia del 10 febbraio 2026;

PRESO ATTO che l'UCB, con nota prot. n. 2840 del 25 febbraio 2026, ha espresso parere favorevole per la prosecuzione dell'iter di certificazione di detta ipotesi di accordo presso il Ministero dell'economia e finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;

PRESO ATTO che con nota IGOP n. 132854 del 15 maggio 2026 e con nota DFP n. 33338-P del 18 maggio 2026, rispettivamente, la Ragioneria generale dello Stato - IGOP e il Dipartimento della funzione pubblica hanno ritenuto, in sede di accertamento congiunto ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del d. lgs 165 del 2001, che l'accordo possa avere corso alle condizioni indicate;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in accoglimento delle osservazioni del citato Dipartimento della funzione pubblica, alla sostituzione dell'articolo 6 (Eventuali residui)

CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'ipotesi di accordo concernente la retribuzione di risultato riferita all'anno 2023 del personale dirigente di II fascia del 10 febbraio 2026, con le modifiche di seguito indicate.

L'articolo 6 dell'ipotesi di accordo del 10 febbraio 2026, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

Art. 6 (Eventuali residui)

Le eventuali somme residue sono corrisposte a tutti i dirigenti di II fascia di ruolo del Ministero della salute, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali non generali di cui al d.P.R. n. 138 del 2013 (e successivo d.P.C.M. n. 195/2023), nonché ai dirigenti non sanitari con incarico dirigenziale conferito ai sensi del comma 5 bis e del comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. 165 del 2001, in misura proporzionale alla percentuale della valutazione complessiva esclusivamente se, sulla base del sistema di valutazione delle performance, la valutazione complessiva della performance sia almeno del 94%.

Roma,

PER LE OO.SS.:

RSA CGIL

.....

CISL/FP

.....

UIL/PA

.....

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

.....

UNADIS

.....

DIRSTAT-FIALP UNSA

.....

FLEPAR

.....

CIDA FC

.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2024

Il giorno _____ 2026 si sono riunite, anche in modalità video conferenza, presso la sede del Ministero della salute, sita in Roma, viale Giorgio Ribotta 5, la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 2025 e i soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa per il personale dirigente. Le presenze sono attestate tramite i fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione, precisano:

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha previsto l'applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, è stata data attuazione all'art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 richiamato al punto precedente;

VISTO il contratto collettivo integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto ministeri, pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 1997, n. 236;

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute) comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i CC.CC.NN.LL. personale dirigente Area 1, quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009 sottoscritti in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO l'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, e relativi atti applicativi e, in particolare, il Decreto ministeriale 2 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 10 gennaio 2020 al n. 71, di individuazione delle posizioni funzionali di cui al contingente dei 46 incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali di struttura complessa destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute;

VISTO il CCNL personale dirigente Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020 triennio 2016-2018 e, in particolare, gli effetti economici relativi alla dirigenza sanitaria con incarico di struttura complessa;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali del 16 novembre 2023, triennio 2019-2021;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali del 28 ottobre 2025, triennio 2022-2024;

TENUTO CONTO delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme entrambe finalizzate prioritariamente all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute, consentendo una tendenziale parificazione del trattamento retributivo globale di fatto del personale dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte, i compensi oggetto del presente accordo devono essere riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della Salute, nonché al personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale non generale;

RITENUTO di dover tenere conto delle specifiche finalità perequative contemplate dall'art. 7 della legge n. 362 del 1999;

CONSIDERATO che, per detta perequazione, la somma prevista per i dirigenti di I fascia o equiparati, ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 25.801,20 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione (verificare);

TENUTO CONTO che, sulla base della disponibilità delle somme, per l'anno 2024, per i dirigenti di I fascia o equiparati, tale importo sarà corrisposto in misura non inferiore a euro 20.300,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione mentre per i dirigenti di II fascia tale importo sarà corrisposto in misura non inferiore a euro 16.200,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

CONSIDERATO che per la stessa natura perequativa la somma prevista per i dirigenti di II fascia ammonta a un importo individuale pari ad euro 17.043,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione calcolato nelle misure di seguito specificate e secondo i criteri e le finalità indicate a fianco di ciascun importo: euro 6.713,94 annui lordi pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59, lettera A), punto 1), CCNL 21 aprile 2006; euro 10.329,14 annui lordi di cui € 7.746,85 pari all'indennità di specificità medica corrisposta ai dirigenti medici e veterinari di II fascia, successivamente incrementato di euro 729,49 annue lorde per effetto dell'articolo 62 del CCNL Area funzioni centrali del 9 marzo 2020 ed euro 2.582,28 pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59, lettera B), punto 1 del medesimo sopra citato CCNL 21 aprile 2006;

CONSIDERATO, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area funzioni centrali del 9 marzo 2020 la dirigenza sanitaria con incarico di struttura complessa ha ottenuto, a decorrere dall'anno 2019, un incremento del trattamento economico consistente in euro 10.218,00 annui lordi a titolo di indennità per incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 65;

CONSIDERATO che l'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 ha riconosciuto alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della salute l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, quantificata, ai sensi dell'articolo 38 del CCNL Area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023, per i dirigenti di struttura complessa in euro 18.473,29, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 362 del 1999, nei limiti delle risorse disponibili, a un tendenziale riallineamento delle differenze retributive riferite ai dirigenti non sanitari di II fascia, rispetto a quelle spettanti alla dirigenza sanitaria con incarico di struttura complessa, tenendo conto del raggiungimento dei risultati di *performance*;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, registrato dalla Corte dei conti - Registro 1, foglio 1685 in data 23 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 gennaio 2024 adottato nelle more della conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dei Capi dipartimento e della emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa, nonché fino all'effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale di cui all'articolo 23, comma 3, del citato D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024 e del 21 giugno 2024, di nomina dei Capi dei dipartimenti del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 165 del 2001;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, di adozione del nuovo sistema di valutazione e misurazione delle performance del Ministero della salute aggiornato con decreto ministeriale del 28 aprile 2015 e successivamente aggiornato con decreto ministeriale 18 dicembre 2018 in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota DGPOB n. 39516 del 9 ottobre 2024, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale e interdirezionale ai fini dell'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATI gli esiti del predetto gruppo di lavoro, rappresentati nell'appunto al sig. Ministro prot. 49210 del 16 dicembre 2024, con allegato lo schema di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance e il relativo manuale operativo;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2025, di adozione del nuovo "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*";

VISTA la nota DGPOB prot. 28510 del 15 luglio 2024, emanata nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, recante indicazioni operative relative al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali vacanti;

VISTO il decreto ministeriale del 21 novembre 2024, avente ad oggetto “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute*” e, in particolare, l’articolo 21, recante le abrogazioni e le disposizioni transitorie e finali;

TENUTO conto che, in via sperimentale, già nell’anno 2024, i responsabili delle strutture di provvisoria assegnazione dei dirigenti neoassunti presso il Ministero della salute, frequentanti nel predetto anno il ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, hanno prodotto apposite schede di valutazione relative alle attività svolte dai medesimi dirigenti durante il predetto periodo di assegnazione provvisoria;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2025 di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

CONSIDERATO che le risorse dell’anno 2024 per la corresponsione dell’emolumento di cui all’art. 7 della legge 362/99 al personale dirigente non sanitario, sono state versate al conto entrate con quietanza n. _____ del _____ per un importo pari a euro 2.418.785,00 comprensivi di oneri a carico dell’amministrazione;

Per i motivi indicati nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e, in particolare, per le finalità perequative indicate nelle premesse, costituenti parte integrante dell’accordo stesso, si applica ai dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati del Ministero della salute, non destinatari del comma 1 dell’art. 59 del CCNL Area 1 del 21 aprile 2006.

Art. 2

1. Per quanto specificato in premessa a ciascun dirigente di I fascia o equiparato, è corrisposto un importo individuale determinato in relazione al punteggio della valutazione complessiva conseguita dai dirigenti di I fascia, secondo la progressione indicata nella tabella di seguito riportata. Non è corrisposto alcun importo ai dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a 50.

punteggio valutazione complessiva	di	Coefficiente riduzione	di
100-98		0%	
97-95		1%	
94-92		2%	
91-89		3%	

88-86	4%
85-83	5%
82-80	6%
79-77	7%
78-76	10%
75-73	15%
72-70	20%
69-67	25%
65-63	30%
62-60	35%
59-57	40%
56-54	45%
53-50	50%

Art. 3

1. Per quanto riportato in premessa a ciascun dirigente di II fascia o equiparato è corrisposto un importo individuale determinato in relazione al punteggio della valutazione complessiva conseguita dai dirigenti di II fascia, come indicato nella tabella di seguito riportata. Non è corrisposto alcun importo ai dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a 50.

punteggio di valutazione complessiva	coefficiente di riduzione
100-94	0%
93-85	5%
84-80	10%
79-75	15%
74-70	20%
69-60	35%
59-50	50%

Art. 4

Ai dirigenti con professionalità non sanitaria, cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 e 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, viene attribuita una quota pari alla differenza tra l'importo già percepito e il trattamento economico complessivo più elevato, inclusi RIA, indennità e assegni *ad personam*, corrisposto ai dirigenti di II fascia.

Art. 5

Per le motivazioni di cui in premessa, le parti, infine, convengono che le eventuali somme residue saranno redistribuite al personale dirigenziale di II fascia o equiparato che non abbia subito riduzioni in base al precedente art. 3.

PER LE OO.SS.:

RSA FP CGIL

CISL/FP

UIL/PA

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

ANMI ASSOMED/SIVEMP FPM

CIDA FC

FLEPAR

PER LA PARTE PUBBLICA:
